

MISURA M) ART. 13.1 DEL D.L. 08 APRILE 2020: FINANZIAMENTI FINO A € 25.000

L'art. 13.1 lettera m) del D.L. 08 aprile 2020 n.23 disciplina l'accesso al credito bancario attraverso finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia.

Tali finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:

- Importo: non superiore al 25% dei ricavi come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata; nel rispetto di tale limite, l'importo non può in ogni caso superare € 25.000,00;
- Durata: massimo 72 mesi di cui almeno 24 mesi di preammortamento (ovvero il rientro di capitale non potrà avvenire prima di 24 mesi dall'erogazione);
- Condizioni: il tasso applicato è calmierato alle condizioni stabilite dal Decreto, attualmente si stima pari o inferiore al 1,80%;
(in base al Decreto non deve essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%)
- Garanzia: la garanzia del Fondo Centrale è pari al 100% dell'importo finanziato, è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione da parte del Fondo.

L'istituto di credito, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti da parte dell'azienda richiedente, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del fondo, eroga il finanziamento.

Precisazioni:

- Le banche non hanno l'obbligo di erogare il finanziamento, le stesse hanno facoltà di approvare o declinare la richiesta;
- L'istituto di credito è tenuto ad eseguire un'attività istruttoria in merito alle richieste pervenute, anche se l'iter è semplificato;
- È consigliabile richiedere il finanziamento a banche di cui si è già clienti.

Si allega alla presente l'estratto dell'articolo 13.1 riguardante la misura M.

Informiamo inoltre che sul sito del Fondo di Garanzia, nella sezione modulistica, è presente l'allegato 1 bis, che deve essere compilato a cura dell'azienda, necessario per presentare la richiesta ai vari istituti di credito.

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.